

Serie Ordinaria n. 41 - Lunedì 11 ottobre 2021

D.g.r. 4 ottobre 2021 - n. XI/5333
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere al finanziamento regionale - Secondo bando

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «interventi per la ripresa economica», che all'articolo 1, comma 10, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la d.g.r. 4381 del 3 marzo 2021 che aggiorna il «Programma degli interventi per la ripresa economica» di cui alle d.g.r. 3531 del 5 agosto 2020 e 3749 del 30 ottobre 2020 e ne sostituisce gli allegati;
- la d.g.r. 4197 del 18 gennaio 2021 che approva criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere al finanziamento regionale, in riferimento alla l.r. 9/20;
- la d.g.r. 5099 del 26 luglio 2021 che riporta l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento e definisce le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse;
- la l.r. 15 del 6 agosto 2021 che approva l'assestamento di bilancio 2021-2023;
- Considerato che tra gli interventi inclusi nell'Allegato 2 alla d.g.r. 4381/2021, sono previste 3 linee di intervento sulla tutela e risanamento delle acque lacustri, specificatamente «Interventi sui laghi/biodiversità», interventi per il «Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque», e interventi per «Battelli spazzini»;

Preso atto che:

- per la realizzazione di tali interventi è stato previsto, dalla d.g.r. 3531/20 (modificata dalla d.g.r. 3749/20), un importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00, con copertura finanziaria sul capitolo di spesa 9.06.203.14469 per 18.000.000 euro e sul capitolo 14898 per 2.000.000 euro;
- a seguito della valutazione dei progetti ammissibili, così come definita dalla d.g.r. 4197/21, la d.g.r. 5099/21 ha assegnato finanziamenti regionali per complessivi 16.081.947,83 €, lasciando disponibili complessivamente 3.918.052,17 (3.500.000 € sul 2022 e 418.052,17 euro sul 2023);

Considerato che la d.g.r. 4197/20 prevede la possibilità di procedere, con successivi atti, per l'approvazione di ulteriori edizioni della misura;

Visti i contenuti della l.r. 15/21 che integra i finanziamenti disponibili per la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri con ulteriori 20.000.000 euro (8.000.000 sul 2022 e 12.000.000 sul 2023) sul capitolo 14898, a seguito di emendamento 720 alla proposta di legge n. 178 «Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali»;

Considerato che, tra nuovi stanziamenti ed economie relative al primo bando, per la realizzazione degli interventi è attualmente disponibile la somma complessiva di 23.918.052,17 che trova copertura sulle risorse di cui ai capitoli:

- 14469 per 3.918.052,17 (3.500.000 € sul 2022 e 418.052,17 euro sul 2023),
- 14898 per 20.000.000 euro (8.000.000 sul 2022 e 12.000.000 sul 2023);

Dato atto che l'individuazione puntuale degli interventi previsti dall'Allegato 2 della d.g.r. 4381/2021, è effettuata attraverso strumenti di programmazione già disponibili o attraverso altri strumenti di programmazione approvati con appositi provvedimenti in relazione alla tipologia di interventi, adottati dalle Direzioni Generali competenti, indicate nel medesimo Allegato 2;

Considerato che ai sensi della l.r. 26/03, art. 44 c. 1 lett. g) alla Regione spetta la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione delle aree connesse;

Richiamati:

- l'art. 12 della l. n. 241/1990 che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono

attenersi.

- l'art. 17 della l.r. 25/2020, che modifica l'art. 44 della l.r. 26/03, e prevede che gli interventi, di cui sopra, debbano essere individuati secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, e le modalità e i tempi di attuazione possano essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell'ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari;

Ritenuto che, così come previsto dall'art. 12 della l. n. 241/1990 e dall'art. 44 della l.r. 26/03, è necessario stabilire criteri per l'assegnazione dei contributi previsti dalla l.r. 9/2020, nel rispetto anche delle disposizioni di cui alla l.r. 26/03;

Viste:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni;

Visti inoltre:

- il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) approvato per il secondo ciclo di pianificazione 2016/21 con deliberazione n. 1 del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016;
- il Programma di uso e tutela delle acque (PTUA) approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017;

Considerato che il Programma di Tutela e Uso delle Acque prevede il raggiungimento dell'obiettivo di qualità «buono» al più tardi entro il 2027 per tutti i corpi idrici superficiali della regione;

Considerato che all'interno dell'elaborato «Misure di Piano» del PTUA sono elencate le misure concorrenti al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua che riguardano interventi relativi al miglioramento della qualità delle acque, della funzionalità ecologica delle sponde, della tutela e miglioramento della biodiversità;

Preso atto che i dati più recenti sullo stato dei corpi idrici, resi disponibili da ARPA Lombardia con nota in atti regionali prof. n. 35828 del 7 ottobre 2020, evidenziano che la percentuale di corpi idrici che raggiungono il buono stato ecologico è pari al 41% del totale;

Ritenuto che le tipologie di intervento finanziabile devono, quindi, favorire l'adozione di misure utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA;

Considerato il contenuto dell'emendamento 720, sopracitato, che propone l'integrazione del finanziamento finalizzata all'ampliamento delle tipologie di interventi ammissibili, poiché numerose richieste di finanziamento hanno riguardato tipologie di intervento non riconducibili ai criteri di ammissibilità previsti dalla d.g.r. 4197/21;

Ritenuto di prevedere che i criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento attengano alle tre linee di intervento sopra richiamate, riportate nell'allegato 2 della d.g.r. n. 4381/2021, e di fornire indicazioni in ordine alle priorità per l'attribuzione del finanziamento nel caso di più interventi ammissibili;

Ritenuto opportuno prevedere altresì le modalità e i termini dell'istruttoria, nonché le modalità di erogazione del finanziamento;

Ritenuto di individuare, quali destinatari del contributo regionale, i soggetti pubblici in forma singola o associata quali le Province lombarde, i Comuni lombardi e altri soggetti quali l'Autorità di bacino lacuale, le Comunità montane, le Unioni di Comuni o altri enti risultanti da fenomeni associativi e/o aggregativi o da intese posti in essere in conformità all'ordinamento giuridico, gli enti gestori delle aree protette, gli uffici d'Ambito Territoriale ottimale purché territorialmente interessati dai laghi oggetto del PTUA;

Visto il documento di cui all'allegato 1 «Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020 - Secondo bando», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri e le modalità per l'individuazione di interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri da ammettere al finanziamento regionale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020, riportati all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di rinviare ad una successiva delibera di Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi del presente provvedimento, l'individuazione degli interventi per la tutela e risanamento delle acque lacustri, dei relativi soggetti pubblici beneficiari, nonché l'entità delle risorse ad essi assegnate; saranno inoltre individuate le modalità di regolamentazione dei rapporti tra la Regione e i soggetti pubblici beneficiari attraverso la definizione di specifico schema di atto;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

Ritenuto che i contributi di cui al sopraccitato allegato 1 non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Ritenuto, qualora dall'istruttoria e valutazione dell'istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

Dato atto che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- qualora la concessione dell'aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis», secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile, procedendo anche d'ufficio alla rideeterminazione dell'importo in base al plafond disponibile; l'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso;
- in caso di concessione di aiuti «de minimis» ai Comuni, anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Ambiente e Clima garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Visto il Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, in particolare il RA TER.0906.215 «Protezione, risanamento e miglioramento degli ecosistemi acquatici»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare il documento «Interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: criteri e modalità per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020 - secondo bando», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di individuare, quali destinatari del contributo regionale, i soggetti pubblici in forma singola o associata quali le Province lombarde, i Comuni lombardi e altri soggetti quali l'Autorità del bacino lacuale, le Comunità montane, le Unioni di Comuni o al-

tri enti risultanti da fenomeni associativi e/o aggregativi o da intese posti in essere in conformità all'ordinamento giuridico, gli enti gestori delle aree protette, gli uffici d'Ambito Territoriale ottimale purché territorialmente interessati dai laghi oggetto del PTUA;

3. di stabilire che la dotazione finanziaria è pari a euro 23.918.052,17 che trova copertura sulle risorse di cui ai capitoli:

- 14469 per 3.918.052,17 (3.500.000 € sul 2022 e 418.052,17 euro sul 2023),
- 14898 per 20.000.000 euro (8.000.000 sul 2022 e 12.000.000 sul 2023);

4. di rinviare ad una successiva delibera di Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi del presente provvedimento, l'individuazione degli interventi per la tutela e risanamento delle acque lacustri, dei relativi soggetti pubblici beneficiari, nonché l'entità delle risorse ad essi assegnate; saranno inoltre individuate le modalità di regolamentazione dei rapporti tra la Regione e i soggetti pubblici beneficiari attraverso la definizione di specifico schema di atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di provvedere altresì alla pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI: CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA AMMETTERE A FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 4 MAGGIO 2020 – SECONDO BANDO

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

La l.r. 15 del 06/08/2021 di approvazione dell'assestamento di bilancio prevede una integrazione di finanziamento finalizzata all'ampliamento delle tipologie di interventi ammissibili, così come previsti dalla DGR 4197/21 (si veda emendamento n. 720 alla proposta di legge n. 178 "Assestamento al bilancio 2021 – 2023 con modifiche di leggi regionali").

Le tipologie di interventi ammissibili devono riguardare le seguenti tre le linee di finanziamento, collegate alla tutela e risanamento delle acque lacustri, così come riportate dalla DGR 4381 del 3/3/2021, che aggiorna le precedenti DGR 3531/2020 e 3749/2020, ovvero:

- Interventi sui laghi/biodiversità
- Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque,
- Battelli spazzini

Così come previsto per gli interventi finanziati dalla L.R. 9/20 sono ammissibili a finanziamento le spese in conto capitale, rientranti nella definizione di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare, relative a:

- realizzazione di opere e lavori
- acquisizione di beni
- spese tecniche di progettazione, di verifica, validazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, studi propedeutici e indagini (geologiche, geotecniche, geognostiche, archeologiche, storiche, paesaggistiche, archivistiche, ecc.).

Relativamente alla tipologia di intervento per "Battelli spazzini" saranno forniti contributi per l'ammodernamento della flotta esistenti o per l'acquisto di nuovi mezzi sulla base di una relazione indicante i motivi della richiesta e i preventivi di spesa.

Per le tipologie di intervento "Interventi sui laghi/biodiversità" e "Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque" gli obiettivi generali che le proposte progettuali presentate dovranno perseguire sono:

- miglioramento della qualità delle acque;
- aumento della funzionalità ecologica delle sponde;
- tutela e miglioramento della biodiversità.

Nell'ambito degli obiettivi generali sopra riportati, le proposte progettuali presentate dovranno riguardare le seguenti categorie di interventi:

- interventi di sistemazione e miglioramento dell'assetto fognario effettuati, prevalentemente¹, entro 1 km lineare dalle sponde lacustri;
- interventi di contenimento dell'impatto degli scarichi d acque reflue urbane su manufatti localizzati entro 1 km lineare dalle sponde lacustri

¹ oltre l'80% dell'importo della spesa deve riguardare interventi effettuati entro la fascia di 1 km dalla linea di costa e gli interventi esterni a tale fascia devono essere funzionalmente connessi a quelli ricompresi nella fascia.

- interventi volti ad assicurare una gestione sostenibile delle acque meteoriche in ambito urbano, lungo le sponde, nel rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica;

Gli interventi progettuali proposti dovranno essere accompagnati da una comunicazione di valutazione positiva (lettera di sostegno) da parte della Provincia di riferimento, in base alla competenza provinciale di "realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006", prevista dalla lett. e), comma 1 dell'art. 43 della L.R. 26/03.

Gli interventi possono essere presentati solo se ricadenti nei bacini direttamente afferenti ai laghi oggetto del PTUA.

Le proposte presentate dovranno indicare in maniera esplicita le criticità ambientali che la proposta progettuale vuole risolvere e i benefici che si attendono rispetto agli obiettivi generali sopra indicati; in particolare, dovranno essere indicati gli obiettivi ambientali e le specifiche misure riportati nelle NTA e nel Programma di misure del PTUA.

In caso di proposte progettuali complesse, dovranno essere valutate le eventuali possibili alternative progettuali di intervento e argomentate le motivazioni della scelta effettuata fra quelle possibili.

CRITERI DI AMMISSIBILTA' E DI PRIORITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI FINANZIAMENTO DA FINANZIARE

Le proposte progettuali **saranno ammissibili** al finanziamento se risponderanno ai seguenti criteri di carattere amministrativo:

- corrispondenza con la definizione di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- appartenenza del proponente ad una delle Amministrazioni elencate nel paragrafo "Soggetti beneficiari";
- presenza della lettera di sostegno alla proposta progettuale da parte della Provincia competente.

Le proposte progettuali **saranno ammissibili** al finanziamento se risponderanno ai seguenti criteri di carattere tecnico:

- coerenza con gli obiettivi e con le categorie di intervento di cui al paragrafo precedente;
- chiarezza e completezza delle informazioni riferite alle criticità individuate, ai benefici e alle eventuali alternative progettuali, in base a quanto indicato nel paragrafo precedente;

In fase di valutazione, sarà possibile la richiesta di integrazioni e di interlocuzioni dirette con il soggetto proponente. Il Nucleo di Valutazione, di cui ai punti successivi, potrà in ogni caso non ammettere a finanziamento una proposta progettuale, pur rientrante nelle tipologie sopra descritte, qualora ravvisi una non sufficiente caratterizzazione dell'intervento in base a quanto sopra richiesto.

L'amministrazione regionale si riserva la possibilità, a seconda della complessità e del grado di definizione della proposta progettuale presentata, di attivare uno strumento di programmazione negoziata regionale di cui alla l.r. 19/2019, o una fase negoziale con il soggetto proponente.

Relativamente alle priorità di finanziamento, si utilizzeranno le seguenti indicazioni:

1. La priorità di finanziamento sarà attribuita a interventi con progettazione sviluppata almeno a livello definitivo². All'interno di questi, la priorità sarà attribuita ai progetti che presentano una maggiore

² Gli interventi per l'acquisto battelli spazzini, vengono assimilati a interventi con progettazione sviluppata almeno a livello definitivo

percentuale di cofinanziamento (Cofinanziamento: partecipazione finanziaria da parte del soggetto che propone intervento o di altri enti/soggetti pubblici/privati); in caso di più progetti che rispondono ai requisiti espressi sopra, la priorità verrà riconosciuta all'intervento di importo più ridotto, in modo da favorire il finanziamento del maggior numero di progetti.

2. Nel caso in cui gli interventi di cui al punto 1 non esauriscano i finanziamenti disponibili, saranno finanziati anche interventi con progettazione sviluppata almeno a livello di fattibilità tecnico economica. All'interno di questi, la priorità sarà attribuita ai progetti che presentano una maggiore percentuale di cofinanziamento; in caso di più progetti che rispondono ai requisiti espressi sopra, la priorità verrà riconosciuta all'intervento di importo più ridotto, in modo da favorire il finanziamento del maggior numero di progetti.

3. Nel caso, ancora, in cui gli interventi di cui ai punti 1 e 2 non esauriscano i finanziamenti disponibili, saranno finanziati anche interventi con sviluppo di semplice idea progettuale. All'interno di questi, la priorità sarà attribuita ai progetti che presentano una maggiore percentuale di cofinanziamento; in caso di più progetti che rispondono ai requisiti espressi sopra, la priorità verrà riconosciuta all'intervento di importo più ridotto, in modo da favorire il finanziamento del maggior numero di progetti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari dei contributi regionali i soggetti pubblici in forma singola o associata quali le Province lombarde, i Comuni lombardi e altri soggetti quali l'Autorità di bacino lacuale, le Comunità montane, le Unioni di Comuni o altri enti risultanti da fenomeni associativi e/o aggregativi o da intese posti in essere in conformità all'ordinamento giuridico, gli enti gestori delle aree protette, gli uffici d'Ambito Territoriale ottimale, purché territorialmente interessati dai laghi oggetto del PTUA

In considerazione della differente rilevanza delle superfici lacustri nelle diverse province, alle province di Brescia, Como e Varese sarà corrisposto un contributo pari ad almeno il 15% dei finanziamenti assegnati, alla provincia di Lecco un contributo pari ad almeno il 10% e alla provincia di Bergamo un contributo pari ad almeno il 5%.

Lo stesso soggetto beneficiario può fare domanda su più linee di finanziamento.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione istruttoria dei progetti e la definizione delle priorità di finanziamento sulla base dei criteri stabiliti dal presente documento saranno effettuate da apposita Commissione di Valutazione, già istituita con decreto del direttore vicario della DG Ambiente e Clima, n. 6406 del 13/5/2021, composta da:

- N. 1 componente della struttura regionale competente in materia, con funzione di presidente;
- N. 1 componente della struttura regionale competente in materia, con funzione di segretario;
- N. 1 componente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;
- N. 1 componente della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile;
- N. 1 componente della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Alla Commissione potranno aggiungersi, nel caso, altri componenti esperti di determinate tematiche tecnico scientifiche utili ai fini della valutazione delle proposte progettuali presentate.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di finanziamento deve essere presentata, tramite PEC, alla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia **entro il termine perentorio del 15 novembre 2021**, allegando il progetto, eventuali studi a supporto indicanti le criticità che si intende risolvere, i benefici che si attendono rispetto agli obiettivi generali, le eventuali alternative progettuali di intervento, nonché la seguente scheda di sintesi, contenente informazioni utili per la fase di istruttoria.

La Commissione di valutazione, in caso di necessità, provvederà a richiedere eventuali elementi di approfondimento sulle proposte progettuali ricevute.

Le istanze saranno istruite entro 60 giorni decorrenti dal 15 novembre 2021. Sulla base dell'istruttoria, condotta dalla commissione, la Giunta Regionale procederà all'individuazione degli interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri, previsti nell'allegato 2 della DGR 3531/2020 e dei relativi soggetti pubblici beneficiari, nonché delle relative modalità di attuazione.

FONTE DI FINANZIAMENTO

Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 1, comma 10 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica".

DGR n. X/3531 del 5/08/2020 e DGR n. XI/3749 del 30/10/2020 – Nuove determinazioni e aggiornamento del "Programma degli interventi per la ripresa economica" (Allegato 2) e DGR 4381 del 03 marzo 2021 "Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica".

L.r. 27/2020 di approvazione del "Bilancio di previsione 2021 – 2023" e L.r. 15/21 di approvazione dell'"Assestamento al bilancio 2021-2023..."

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria è pari a complessivi 23.918.052,17 €: 11.500.000,00 € nell'esercizio 2022 e di 12.418.052,17 € nell'esercizio 2023.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Il finanziamento richiesto è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili (IVA inclusa ove prevista), in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28-sexies della LR 34/1978 (l.r. 21/2020 - Modifiche all'articolo 1, comma 18, della l.r. 9/2020). L'ultimo intervento finanziabile in graduatoria potrà ricevere un contributo parziale, in relazione alle risorse residue disponibili.

Il finanziamento è cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell'UE ove non è prescritto il divieto di cumulo. Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti regionali, già in corso.

La modalità di erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, relativi alla esecuzione degli interventi, la ripartizione e le modalità di erogazione del contributo verranno definite sulla base delle previsioni di cui alla DGR 4381/21.

Gli interventi dovranno comunque essere rendicontati entro il 31 dicembre 2023.

SCHEDA DI SINTESI

Linea di intervento	<input type="checkbox"/> <i>battelli spazzini,</i> <input type="checkbox"/> <i>Interventi sui laghi/biodiversità e/o recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque</i>
Descrizione dell'intervento	<i>Breve descrizione degli elementi caratterizzanti il tipo di intervento proposto: esplicitare le criticità ambientali che la proposta progettuale vuole risolvere, i benefici che si attendono rispetto agli obiettivi generali, le eventuali alternative progettuali di intervento.</i>

Indicazione obiettivi e misure del PTUA	<i>Indicare a quali obiettivi risponde l'intervento, rispetto a quelli riportati negli art. 14, 15 e 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA 2016 e a quale misura è collegato, rispetto all'elenco riportato nel documento "Misure di Piano"</i>
Obiettivo dell'intervento (*)	<input type="checkbox"/> miglioramento della qualità delle acque, <input type="checkbox"/> aumento della funzionalità ecologica delle sponde, <input type="checkbox"/> tutela e miglioramento della biodiversità
Categoria di intervento (*)	<input type="checkbox"/> interventi di sistemazione e miglioramento dell'assetto fognario effettuati, prevalentemente, entro 1 km lineare dalle sponde lacustri; <input type="checkbox"/> interventi di miglioramento della capacità depurativa su impianti localizzati entro 1 km lineare dalle sponde lacustri; <input type="checkbox"/> interventi volti ad assicurare una gestione sostenibile delle acque meteoriche in ambito urbano, lungo le sponde, nel rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica;
Grado di progettazione (**)	<input type="checkbox"/> Esecutivo <input type="checkbox"/> Definitivo <input type="checkbox"/> Fattibilità tecnica ed economica <input type="checkbox"/> Idea progettuale
Costo dell'intervento	Importo €
Contributo richiesto	Importo €
Cofinanziamento (***)	<input type="checkbox"/> SI (<i>Specificare importo del cofinanziamento</i>) <input type="checkbox"/> NO
Cronoprogramma	<i>Inserire un cronoprogramma di massima suddiviso per annualità</i>

(*) *Da completare solo per le tipologie di intervento "Interventi sui laghi/biodiversità" e "Recupero sponde lacuali e interventi di disinquinamento acque".*

(**) *Gli interventi per l'acquisto battelli spazzini, vengono assimilati a interventi con progettazione sviluppata almeno a livello definitivo.*

(***) *All'interno dell'importo di cofinanziamento non devono essere valorizzate spese relative al personale.*